

Anno	Tipo Dovuto	Causale Dovuto	Descrizione	importo
2006	IRPE	AMIN	Contributi minimi	830,00
2006	IVA	AMIN	Contributi minimi	250,00
2006	MATE	AMIN	Contributi minimi	115,36
2007	IRPE	AMIN	Contributi minimi	2.108,40
2007	IVA	AMIN	Contributi minimi	633,40
2007	MATE	AMIN	Contributi minimi	288,40
2008	IRPE	AMIN	Contributi minimi	2.580,00
2008	IVA	AMIN	Contributi minimi	769,92
2008	MATE	AMIN	Contributi minimi	346,08
2009	IRPE	AMIN	Contributi minimi	3.930,08
2009	IVA	AMIN	Contributi minimi	1.185,08
2009	MATE	AMIN	Contributi minimi	405,00
2010	IRPE	AMIN	Contributi minimi	10.500,00
2010	IVA	AMIN	Contributi minimi	2.749,80
2010	MATE	AMIN	Contributi minimi	784,80
2010	MODO	AMIN	Contrib. sogg. modulare minimo	689,50
2011	IRPE	AMIN	Contributi minimi	10.500,00
2011	IVA	AMIN	Contributi minimi	2.708,13
2011	MATE	AMIN	Contributi minimi	662,01
2011	MODO	AMIN	Contrib. sogg. modulare minimo	735,71
2012	IRPE	AMIN	Contributi minimi	16.368,07
2012	IVA	AMIN	Contributi minimi	3.795,00
2012	MATE	AMIN	Contributi minimi	971,56
2012	MODO	AMIN	Contrib. sogg. modulare minimo	1.245,17
2013	IRPE	AMIN	Contributi minimi	70.987,50
2013	IVA	AMIN	Contributi minimi	17.792,66
2013	MATE	AMIN	Contributi minimi	3.710,04
2014	IRPE	AMIN	Contributi minimi	495.864,29
2014	IVA	AMIN	Contributi minimi	118.802,68
2014	MATE	AMIN	Contributi minimi	29.917,37

Contributi in autoliquidazione Mod.5/2014

La scelta adottata dalla Cassa, ormai consolidata, di prevedere l'invio del mod.5 annuale obbligatoriamente in via telematica, oltre a consentire una migliore gestione degli incassi con la formula del M.Av., permette di acquisire pressoché in tempo reale i dati reddituali comunicati alla Cassa consentendo di avere una situazione continuamente aggiornata con riferimento all'andamento dei redditi prodotti dai professionisti e all'entità dei contributi dovuti in autoliquidazione dagli stessi. Per quanto riguarda il mod. 5/2014, si segnala che i modelli 5 telematici pervenuti entro il 31 dicembre sono stati n. **219.604** (inviai da n. 216.216 professionisti) a fronte dei n. 223.807 mod.5/2014 complessivamente trasmessi entro la medesima data (inviai da n. 217.420 professionisti).

Per quanto riguarda l'accertamento dei contributi connessi al mod. 5/2014, si rappresenta sinteticamente l'attuale sistema contributivo:

- **Contributo soggettivo di base (art. 2 Regolamento dei Contributi):** è dovuto da tutti i professionisti iscritti alla Cassa e viene posto in riscossione in due annualità: i contributi minimi, ordinariamente tramite M.Av., nell'anno di competenza; gli eventuali contributi eccedenti i minimi, nell'anno successivo a quello di competenza (mod. 5). Fermo restando la previsione del contributo minimo, il contributo soggettivo di base dovuto viene determinato con l'aliquota del 14% sul reddito netto professionale fino al tetto previsto (per il mod. 5/2014 pari a € 94.000,00) e del 3% sulla parte eccedente il tetto; tra le particolarità, si segnala che i pensionati di vecchiaia sono esonerati dalla previsione della contribuzione minima dall'anno solare successivo alla maturazione del trattamento pensionistico e che, dall'anno successivo “... *alla maturazione del diritto a pensione ovvero alla maturazione dell'ultimo supplemento ove previsto ...*” il contributo soggettivo di base si riduce dal 14% al 7% del reddito professionale fino al tetto, fermo restando l'aliquota del 3% sulla parte eccedente tale limite.
- **Contributo soggettivo modulare volontario (art. 4):** il versamento del contributo modulare volontario consente di creare un accantonamento di somme che, progressivamente e mediante la capitalizzazione annuale, vanno a costituire il montante individuale nominale su cui calcolare la quota modulare del trattamento pensionistico. Il versamento, sempre su base volontaria, è possibile per tutti i professionisti iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati di vecchiaia e dei pensionati di invalidità che abbiano maturato

l'età anagrafica necessaria per la commutazione del trattamento pensionistico; l'aliquota prevista dal Regolamento dei Contributi a partire dal mod. 5/2014 può variare, a discrezione del professionista, dall'1% al 10% del reddito professionale entro il consueto tetto (per il mod. 5/2014 € 94.000,00); il pagamento non è ammissibile per importi inferiori a € 10,00.

- **Contributo soggettivo modulare obbligatorio:** tale forma di contribuzione è stata abrogata con il nuovo Regolamento dei Contributi approvato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 5 settembre 2012. In termini contabili, quindi, questo istituto non comparirà più tra i ricavi dell'esercizio; ciò determina, come meglio illustrato nelle tabelle comparative dei contributi in autoliquidazione dei vari anni, un valore complessivo del credito verso gli iscritti inferiore rispetto a quello indicato in sede di bilancio consuntivo 2013.
- **Contributo integrativo (art. 6):** è dovuto da tutti i professionisti iscritti agli Albi con una previsione, limitatamente agli iscritti alla Cassa, di un contributo minimo che, ordinariamente, viene posto in riscossione tramite M.Av. nell'anno di competenza; eventuali contributi eccedenti i minimi, ovvero l'intera contribuzione per coloro che non sono assoggettati alla previsione della contribuzione minima, devono essere determinati applicando l'aliquota del 4% sull'intero volume d'affari IVA e devono essere versati in autoliquidazione (modello 5). Tra le particolarità, si segnala che sono esonerati dalla previsione di una contribuzione minima: i praticanti iscritti alla Cassa; gli avvocati iscritti alla Cassa nei primi cinque anni di iscrizione agli Albi; i pensionati di vecchiaia dall'anno solare successivo alla maturazione del trattamento pensionistico.

Si ricorda, comunque, che il sistema contributivo sopra rappresentato ha subito importanti e sostanziali modifiche per effetto dell'entrata in vigore (21 agosto 2014) del nuovo *Regolamento di Attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012*, deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 31 gennaio 2014, effetti che si sono concretizzati immediatamente nella rideterminazione dei contributi minimi 2014, peraltro già posti precedentemente in riscossione. La rideterminazione dei contributi minimi, di cui il dettaglio verrà fornito dal competente Servizio Riscossioni e Liquidazioni Pensioni, ha comportato, per n. 43.205 professionisti, la rilevazione di somme corrisposte in misura maggiore rispetto a quella risultata, per un importo complessivo di € 42.304.470,86. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'11/9/2014, in considerazione dell'eccezionalità della situazione venutasi a creare, ha disposto che le somme pagate in eccesso a titolo di contributi minimi 2014 per effetto di quanto sopra esposto, vengano utilizzate in sede di determinazione dei contributi dovuti in autoliquidazione per il medesimo anno 2014 (mod. 5/2015); qualora la somma a credito risultasse

superiore a quanto dovuto in autoliquidazione, la parte non utilizzata dovrà essere considerata quale acconto sui contributi minimi 2016.

Con riferimento al mod. 5/2014, il nuovo Regolamento non ha prodotto alcun effetto nelle regole per la determinazione dei contributi dovuti in autoliquidazione in quanto riferiti all'anno 2013.

Si riporta, quindi, il consueto prospetto illustrativo del numero dei professionisti che risultano aver inviato le dichiarazioni alla Cassa entro il 31 dicembre di ciascun anno:

Mod.5	numero	Inviati entro	Incremento	Incr. %
2010	194.267	Inviati entro il 31/12/2010	18.208	10,34%
2011	200.656	Inviati entro il 31/12/2011	6.389	3,29%
2012	203.565	Inviati entro il 31/12/2012	2.909	1,45%
2013	214.121	Inviati entro il 31/12/2013	10.556	5,19%
2014	217.420	Inviati entro il 31/12/2014	3.299	1,54%

In ragione del perdurare della contingenza economica che interessa il nostro Paese, si ritiene utile proporre un'ulteriore tabella nella quale si evidenzia il numero dei professionisti che non hanno prodotto alcun reddito negli anni esaminati, nonché il reddito e il volume d'affari IVA medi, calcolati sulla base dei professionisti che hanno dichiarato il reddito e/o il volume d'affari IVA maggiori di zero:

Mod. 5	Totale n. professionisti che hanno inviato il mod. 5	di cui con dati reddituali dichiarati pari a zero	Reddito medio (calcolato sui professionisti con dati reddituali maggiori di zero)	volume IVA medio (calcolato sui professionisti con dati reddituali maggiori di zero)
2010	204.288	31.405	43.828,78	66.735,31
2011	211.089	31.225	42.606,66	64.252,35
2012	215.221	29.982	42.846,03	64.633,56
2013	216.323	26.549	42.835,32	64.200,12
2014	218.421	24.610	41.306,32	64.174,57

L'ammontare complessivo dell'accertamento dei contributi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2013 (mod. 5/2014), calcolato sulla base delle dichiarazioni pervenute, è pari a Euro 899.564.327,96, inferiore rispetto a quello relativo al mod. 5/2013 (risultato pari a 902.381.319,50) per effetto

dell'abrogazione del contributo modulare obbligatorio. Dell'importo complessivo di € 899.564.327,96, Euro 484.497.877,95 si riferiscono al contributo soggettivo di base e Euro 415.066.450,01 al contributo integrativo; i professionisti risultati obbligati al versamento di contributi in autoliquidazione, sono risultati n. 98.987 con riferimento al contributo soggettivo e n. 157.607 con riferimento al contributo integrativo.

Al fine di illustrare la tendenza di crescita dei contributi dovuti in autoliquidazione, si ritiene utile esporme l'andamento dall'anno 2008 in poi:

anno di riferimento	causale autoliquidazione	importo	incremento % annuo (per causale)	incremento % annuo assoluto
2008	Soggettivo	477.552.389,76	26,40%	
2008	Integrativo	185.919.297,16	6,34%	20,06%
2009	Soggettivo	530.915.103,44	11,17%	
2009	Integrativo	186.686.434,51	0,41%	8,16%
2010	Soggettivo di base	458.785.472,53	-13,59%	
2010	Integrativo	401.907.742,39	115,28%	23,76%
2010	Sogg. Modulare Obbl.	27.393.321,69	100,00%	
2011	Soggettivo di base	451.520.066,32	-1,58%	
2011	Integrativo	405.053.545,84	0,78%	-1,02%
2011	Sogg. Modulare Obbl.	27.124.550,61	-0,98%	
2012	Soggettivo di base	468.126.962,09	3,68%	
2012	Integrativo	409.930.150,26	1,20%	5,16%
2012	Sogg. Modulare Obbl.	27.952.337,17	3,05%	
2013	Soggettivo di base	484.497.877,95	3,50%	
2013	Integrativo	415.066.450,01	1,25%	4,91%

Contributo modulare volontario

I versamenti che pervengono alla Cassa a titolo di contributo modulare volontario, a termini regolamentari, possono confluire nello specifico fondo soltanto per i professionisti che risultino in regola con il pagamento dei contributi obbligatori dovuti in autoliquidazione per il medesimo anno. Ne consegue che, dopo la prima registrazione contabile degli incassi affluiti a tale titolo, il Servizio accertamenti Contributivi e Dichiarativi, a seguito delle verifiche effettuate, può:

- certificare l'accantonamento;
- imputare il versamento affluito ai contributi obbligatori dovuti in autoliquidazione insoluti;
- rimborsare quanto incassato nei casi di ritardato versamento o per altre specifiche situazioni (es. rimborso ex art. 22, revoca dell'iscrizione ecc.).

In riferimento al fondo modulare volontario, si segnala che, a partire dalla fine dello scorso anno 2014, è stata resa accessibile, per ciascun professionista, la rispettiva visualizzazione del “fondo nominale individuale” maturato a seguito degli eventuali accantonamenti annuali regolarmente capitalizzati.

Per quanto riguarda i dati contabili connessi al fondo modulare volontario, invece, si segnala che, nel corso dell'esercizio 2014, sono affluiti alla Cassa versamenti per complessivi € 4.550.932,16 di cui € 1.096,00 rimborsati per irregolarità diverse (al netto delle compensazioni con i contributi obbligatori risultati non pagati in sede di verifica) e € 246,00 a titolo di rimborso ex art. 22. Sempre nel corso dell'esercizio in esame, inoltre, sono state liquidate quote di pensione modulare a favore di n. 58 professionisti (montante complessivo utilizzato € 93.469,04).

Le operazioni necessarie alla certificazione dei versamenti affluiti e, quindi, all'effettivo accantonamento al fondo nominale individuale, sono sostanzialmente state già state effettuate con riferimento agli incassi connessi al modd. 5/2011, 5/2012 e 5/2013 mentre, con riferimento al mod. 5/2014, l'ufficio ha avviato le necessarie procedure di verifica per le relative certificazioni e per le eventuali operazioni di imputazione (totale o parziale) dei versamenti affluiti, agli eventuali contributi obbligatori risultati insoluti. Come già accennato, infatti, si ricorda che l'effettivo accantonamento al fondo è possibile solo a condizione dell'integrale pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione.

Secondo quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali, inoltre, l'ufficio ha provveduto alla capitalizzazione dei versamenti affluiti con riferimento ai modelli 5/2011, 5/2012 e 5/2013. A tal proposito, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'11 aprile 2013, ha individuato i criteri da seguire per la capitalizzazione annuale mentre, con delibera del 30/1/2015, ha fissato i tassi di capitalizzazione da applicare ai versamenti connessi ai vari modelli 5.

A tal proposito, si ricorda che il diritto alla capitalizzazione compete ai soli professionisti che, al 31 dicembre 2014, non risultavano aver maturato il diritto alla quota di pensione modulare.

La situazione del fondo, dopo la capitalizzazione al 31/12/2014, è quindi la seguente:

MODULARE VOLONTARIO - consuntivo 2014			
Dato di consuntivo 2013		12.050.940,30	
di cui	quota capitale riferita al mod. 5/2011	4.124.734,58	
	quota capitale riferita al mod. 5/2012	4.457.901,58	
	quota capitale riferita al mod. 5/2013	3.064.836,00	
	quota capitalizzazione al 31/12/2013	403.468,14	
Più Incassi 2014 accantonati al fondo già certificati		4.491.214,00	
Più Incassi 2014 affluiti nel fondo ma non ancora certificati		59.718,16	
Meno: rimborsati nel corso del 2014		-5.985,90	
Meno: montanti liquidati nel corso del 2014 per quote pensioni modulari		-93.469,04	
Operazioni su vers. anni precedenti (es. compensazioni contributi obbligatori)		-47.857,76	
Più capitalizzazione al 31/12/2014 (sostituisce la capitalizzazione al 31/12/2013)		761.357,66	
Fondo modulare volontario al 31/12/2014		16.812.449,28	
COMPOSIZIONE DEL FONDO			
capitalizzazione al 31/12/2014 (C.d.A. 30 gennaio 2015)			
	quote contributive	capitalizzazione	montante
Mod. 5/2011: coefficiente 1,096543	4.090.927,58	380.794,08	4.471.721,66
Mod. 5/2012: coefficiente 1,060589	4.408.416,54	266.729,63	4.675.146,17
Mod. 5/2013: coefficiente 1,028600	3.982.048,50	113.833,95	4.095.882,45
Mod. 5/2014: NON soggetto a capitalizzazione	3.520.540,00	-	3.520.540,00
Mod. 5/2014: versamenti NON ancora certificati	49.159,00	-	49.159,00
TOTALE FONDO AL 31/12/2014		16.812.449,28	

Al fine di una completa illustrazione della situazione connessa al fondo modulare volontario, si segnala che i professionisti che risultano aver aderito a questo istituto effettuando versamenti a titolo di contributo modulare volontario sono n. 11.972, di cui n. 11.840 risultano avere il fondo nominale individuale già certificato.

Riscossione tramite ruolo

Si rammenta che in base alle delibere fin qui assunte dalla Cassa in materia di ruolo, si fa ricorso a tale strumento di riscossione per il recupero della contribuzione genericamente non pagata in modo spontaneo nonché delle sanzioni e interessi, ove previsti.

Il ruolo di competenza dell'anno 2014, posto in riscossione per il tramite dell' Equitalia S.p.A. (già Consorzio Nazionale dei Concessionari) nel mese di ottobre, ha riguardato recuperi contributivi per n. 50.886 professionisti, per un totale di € 258.639.794,28.

Per quanto riguarda i dati di consuntivo, i versamenti effettuati dagli agenti della riscossione per somme incassate da professionisti sono affluiti in numero di 11.908 e, come di consueto, sono stati analiticamente contabilizzati dagli Uffici in conto dei ruoli di riferimento (di competenza o relativi ad esercizi precedenti) e della causale (contributi, interessi) sulla scorta delle notizie assunte dagli agenti della riscossione tramite il sito di Equitalia SpA (Monitor Enti).

Le somme complessivamente affluite alla Cassa nell'esercizio 2014 a titolo di contributi sono ammontate a circa euro 26.000.000,00, così distinti:

- *incassi ruolo di competenza*: relativamente al ruolo emesso a fine 2014 i primi incassi affluiscono alla Cassa dall'anno 2015;
- *incassi ruoli esercizi precedenti*: a circa € 26.000.000,00 sono invece ammontati gli incassi relativi ad esercizi precedenti.

Le somme complessivamente introitate a titolo di interessi moratori sono ammontate a circa € 1.023.000,00.

Con riferimento ai “crediti residui verso i concessionari”, si fornisce la seguente situazione:

- *residui ruolo di competenza*: al 31 dicembre, atteso che gli incassi sostanziosi del ruolo 2014 hanno avuto luogo a cominciare dall'attuale esercizio 2015, il residuo ammonta a circa € 257.500.000,00.
- *residui ruoli esercizi precedenti*: Anche nell'anno 2014 gli Uffici hanno sottoposto detti crediti alla ormai consueta ricognizione annuale al fine di accertare se e quali di essi presentino ancora, alla luce di eventuali incassi intanto registrati o di eventuali sgravi intanto emessi o di eventuali esiti giudiziari per il caso di crediti in contenzioso o quant'altro, quei caratteri di certezza ed esigibilità necessari per la loro permanenza nelle scritture contabili.

Le attività svolte dagli Uffici hanno riguardato tanto i ruoli ante riforma assistiti dall’anticipazione, quanto i ruoli post riforma al semplice riscosso:

○ **crediti residui per ruoli ante riforma**

Relativamente ai crediti verso gli agenti della riscossione, per i ruoli ante riforma (ruoli fino al 1999 compreso) gli stessi sono tutti affidati all’Ufficio del Contenzioso legale per le azioni di recupero.

Si ricorda, infatti, che, oltre alle cause già in essere per procedure fallimentari e quant’altro, con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2008, l’Ente ha trasferito al Servizio Legale n. 98 posizioni (= agenti della riscossione) per il recupero dei crediti tramite decreti ingiuntivi relativi per lo più ai ruoli 1998 emissione novembre e 1999 ordinario del complessivo importo di circa € 21.400.000,00. Nell’anno 2014 gli incassi relativi a tali attività sono ammontati ad euro 284.882,27 di quota capitale che, sommati a quelli degli anni precedenti, portano ad una percentuale di incasso di circa il 13% (sul totale decreti ingiuntivi).

Di seguito si espone la situazione al 31 dicembre 2014 dei crediti residui della Cassa per ruoli ante riforma, dove il carico è dato dalla somma per ogni anno sia del ruolo ordinario che suppletivo, mentre i residui sono espressi con riferimento al carico di ogni singolo ruolo:

ruoli	carico	residui
1986	27.257.243,27	6.335,53
1990		77.058,64
1990/s	52.083.128,90	25.776,61
1991	41.174.318,29	219.584,00
1992	51.445.781,18	90.120,19
1993		583.900,46
1993/s	59.096.049,04	93.883,08
1994		357.221,98
1994/s	70.727.018,89	1.470,93
1995	93.877.529,63	1.401,66
1996		12.503,56
1996/s	122.658.513,53	1.951.817,27
1997		1.042.704,27
1997/s	89.174.587,82	373.391,13
1998		3.057.801,64
1998/s	127.971.399,80	5.266.336,48
1999	110.018.356,71	6.416.898,54
totali	845.483.927,06	19.578.205,97

* di cui:

contenzioso:	Decreti ingiuntivi	18.527.042,31
	Altre cause	1.227.829,10

○ **ruoli post riforma (ruoli dal 2000 al 2014)**

Con riferimento ai crediti residui dei ruoli interamente al semplice riscosso, ammontanti, al 31 dicembre 2014 a complessivi € 575.426.000,00 circa, si deve tenere in considerazione quanto segue:

- detti ruoli sono ancora oggi interessati da una quantità significativa di sospensive della riscossione, pari a complessivi € 25.837.500,00 circa;
- con Legge n. 194/2014 è stata convertita la Legge di stabilità 2014 che all'art. 1, commi dal 682 al 688 ha nuovamente prorogato e modificato il termine ultimo per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle domande di discarico per inesigibilità riferite ai ruoli affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014. Testualmente *“le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017”*.

Il seguente prospetto rappresenta la situazione, al 31 dicembre 2014, dei crediti della Cassa per ruoli post riforma:

ruoli	carico	residui
2000	162.545.590,29	19.721.773,73
2001	163.862.166,68	7.703.813,30
2002	174.217.149,24	11.194.343,96
2003	171.912.312,28	2.909.233,84
2007	17.523.913,12	7.851.173,95
2008	64.285.436,40	29.506.766,72
2009	59.129.277,32	21.519.836,47
2010	55.036.077,36	26.449.189,98
2011	60.602.052,00	35.914.263,00
2012	150.787.242,84	112.670.147,13
2013	56.637.658,52	42.524.702,75
2014	258.639.794,28	257.460.232,94
totali	1.395.178.670,33	575.425.477,77

di cui

Contenzioso	14.280.714,67
--------------------	----------------------

Sgravi/Discarichi

E' opportuno rammentare che non tutti gli sgravi/discarichi si concretizzano in una "rettifica di ricavo". Esistono, infatti, sgravi e discarichi che vengono emessi al solo fine di eliminare dai ruoli quei contributi che si è deciso di incassare con altre modalità, come il versamento diretto alla Cassa, o come la trattenuta sui ratei di pensione o sulla contribuzione rimborsabile, e, ancora, sgravi/discarichi che vengono emessi al fine di dilazionare nel tempo la riscossione (sgravi/ discarichi per rateazione).

Premesso che gli sgravi/discarichi emessi dalla Cassa nell'esercizio 2014 sono ammontati a circa € 8.100.000,00, è interessante notare, in relazione a quanto detto prima, che ben € 2.550.000,00 di questi sgravi/discarichi sono stati emessi a seguito di versamenti diretti, alla Cassa, di somme a ruolo, che a

circa € 1.850.000,00 sono ammontati gli sgravi/discarichi per trattenuta su ratei di pensione e che € 30.000,00 circa di sgravi/discarichi si riferiscono a rateazione di contributi a ruolo. Per quest'ultima tipologia, atteso che per l'intero anno 2014 i professionisti hanno potuto accedere direttamente alle rateazioni di quote iscritte a ruolo direttamente presso l'agente della riscossione, l'importo è rappresentativo dei soli casi particolari deliberati dalla Giunta Esecutiva.

Rimborsi su sgravi/discarichi

Come si dirà anche nel paragrafo successivo, gli agenti della riscossione provvedono, ai sensi dell'art.26 D.Lgs. 112/99 ai rimborsi in favore dei professionisti delle somme eventualmente pagate per ruoli sgravati/discaricati, con rivalsa nei confronti della Cassa.

La Cassa, quindi, effettua tali rimborsi nei soli casi in cui tali agenti non possano provvedervi, vuoi per mancanza di incassi su cui operare con compensazione la trattenuta degli sgravi, vuoi perché gli aventi diritto non procedono all'incasso, presso gli sportelli, nel termine di legge (60 gg.).

In questo secondo caso, in particolare, gli agenti della riscossione devono riversare alla Cassa gli eventuali sgravi non eseguiti, incamerati i quali, la Cassa può procedere ai rimborsi in favore dei professionisti.

Rimborsi su sgravio/discarico effettuati dagli agenti della riscossione

Come già detto nel paragrafo precedente, i rimborsi cui hanno diritto i professionisti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di sgravio/discarico di somme a ruolo già da loro pagate vengono effettuati, di norma, direttamente dagli agenti della riscossione, con rivalsa sulla Cassa.

A seconda che i professionisti abbiano beneficiato di provvedimenti di sgravio afferenti a ruoli ante riforma (ruoli assistiti dall'anticipazione) ovvero di provvedimenti di discarico afferenti a ruoli post riforma (ruoli al semplice riscosso), i recuperi, da parte degli agenti, delle somme da loro rimborsate ai professionisti avvengono con modalità diverse e diverse sono, conseguentemente, le operazioni che gli Uffici sono chiamati a svolgere. Infatti:

- nelle ipotesi di **rimborsi su sgravio (ruoli con anticipazione)**, gli agenti della riscossione recuperano i loro crediti mediante trattenuta, dai versamenti, dei buoni di sgravio trasmessi dalla Cassa, fintantoché ci sia capienza: in tal caso, gli uffici, verificata la correttezza delle trattenute effettuate, si limitano ad assumere le stesse in decurtazione degli incassi. Solo in caso di incapienza,

gli agenti della riscossione chiedono alla Cassa il rimborso diretto delle somme già da loro liquidate ai professionisti, e in tal caso gli Uffici, verificato sempre che vi sia titolo, provvedono, come già detto, ad effettuare i rimborsi richiesti;

- nelle ipotesi di **rimborsi su discarico (ruoli al semplice riscosso)**, invece, gli agenti della riscossione possono recuperare le somme da loro rimborsate ai professionisti con le sole modalità previste dall'art. 26 D. Lgs. 112/99, ossia con richiesta alla Cassa di restituzione, con gli interessi di legge, delle somme anticipate: in tal caso, quindi, gli Uffici ricevono sempre dagli agenti della riscossione delle richieste documentate di rimborso che provvedono a liquidare previa istruttoria di merito. I rimborsi effettuati nell'anno 2014 in numero di 681 quote e iscritti nel conto denominato “discarichi ruoli” sono ammontati, in linea capitale, a € 197.498,38, mentre a € 2.319,42 sono ammontati gli interessi legali, imputati al conto interessi passivi.

Si rammenta che al professionista beneficiario di un rimborso su sgravio va restituita, oltre alla quota capitale, anche la mora qualora da lui pagata: gli interessi moratori restituiti nell'anno 2014 (cfr. conto - sopravvenienze passive) sono ammontati a euro 11.303,97

Accertamenti di irregolarità contributive e/o dichiarative – procedure sanzionatorie

Le procedure di verifica sulla regolarità dichiarativa e/o contributiva degli avvocati, si articolano nelle consuete due distinte modalità:

- verifiche “orizzontali”: si tratta di attività avviata su impulso dell'ufficio in modalità “batch” ed è riferita a un adempimento annuale (dichiarazione o versamenti in autoliquidazione) per l'intera platea degli avvocati; si dividono in “dichiarative” (regolarità nell'invio dei modelli 5) e contributive (regolarità nel pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione);
- verifiche “verticali”: si tratta di attività avviate su impulso dell'interessato (domanda di verifica contributiva, domanda di rimborso ecc.) ed ha per oggetto la verifica della regolarità dichiarativa e contributiva per tutti gli anni per i quali il professionista risulta tenuto a tali adempimenti.

Si ricorda che l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 21 ha comportato, tra l'altro, la sospensione delle sanzioni sulle irregolarità nel pagamento dei contributi minimi dovuti fino all'anno 2015 incluso (art. 11). Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13/11/2014, ha dato disposizione agli uffici di sospendere ogni procedura sanzionatoria in riferimento ai contributi minimi, indicando il 2016 quale primo anno da riassoggettare alle procedure sanzionatorie previste dal vigente Regolamento per la Disciplina delle Sanzioni. Per completezza di illustrazione, si

ricorda che il citato regolamento delle sanzioni ha previsto, in estrema sintesi, istituti di regolarizzazione contributiva/dichiarativa da attivare su iniziativa del singolo avvocato e altri da attivare su iniziativa dell'ufficio:

a) istituti da attivare su iniziativa del singolo avvocato:

- a1) **Dichiarazione spontanea (già “ravvedimento operoso”)** - art. 8, comma 4: disciplina il caso della rettifica in aumento, con un ritardo superiore a 150 giorni dal termine di scadenza, di una comunicazione precedentemente inviata con dati reddituali non conformi al vero; l'istituto può essere attivato solo se la “dichiarazione spontanea” è inviata dall'interessato prima della formale contestazione della Cassa sulla difformità reddituale ai sensi dell'art. 8, 1° comma. La “Dichiarazione spontanea” deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale.
- a2) **Regolarizzazione spontanea – art. 14:** disciplina il caso di irregolarità dichiarative e/o contributive non riconducibili al punto precedente (rettifica di dichiarazioni non conformi al vero inviate oltre 150 giorni dal termine); l'istituto può essere attivato solo se la relativa domanda è inviata dall'interessato prima della formale contestazione della Cassa ai sensi dell'art. 12 ;

b) istituti da attivare su iniziativa dell'ufficio:

- b1) **Accertamenti da Controlli Incrociati – art. 8, commi 1, 2 e 3:** disciplina il caso in cui l'interessato non abbia presentato la “Dichiarazione spontanea” di cui al 4° comma del citato art. 8 e la Cassa abbia rilevato delle difformità tra i dati comunicati all'Anagrafe Tributaria rispetto a quelli in suo possesso; la procedura di accertamento deve essere attivata anche nel caso di dati reddituali comunicati alla Cassa superiori rispetto a quelli dichiarati all'Anagrafe Tributaria;
- b2) **Accertamenti irregolarità dichiarative e contributive – artt. 12 e 13:** disciplinano il caso di irregolarità dichiarative e/o contributive non riconducibili al caso di cui al punto precedente e per le quali non risulti già richiesto l'istituto della “Regolarizzazione spontanea”.

Alla condizione di alternatività degli istituti sopra illustrati, il nuovo Regolamento ha aggiunto, per tutti, la necessità di gestire tempi precisi per il pagamento delle somme accertate in forma ridotta. Per gli istituti di cui ai punti “a1)” e “a2)”, infatti, il Regolamento dispone che il pagamento in forma ridotta debba avvenire, rispettivamente, entro 90 ed entro 120 giorni dalla richiesta della Cassa, mentre, per i casi di cui ai punti “b1” e “b2”, la possibilità del pagamento in forma ridotta deve essere contenuta, rispettivamente, entro 60 giorni e “... con modalità e termini determinati dalla Cassa;” (art. 12,

comma 2, punto “e”), termini che dovranno essere aggiornati nel caso l’interessato formulì delle osservazioni prima della definizione dell’accertamento, anche se queste non “... escludono l’inaidempimento” contestato.

Per quanto riguarda il lavoro svolto nel corso del 2014, si evidenzia che è regolarmente proseguita l’attività di accertamento della regolarità contributiva e dichiarativa che, in particolare, ha riguardato la definizione degli accertamenti avviati per ritardati/omessi versamenti di contributi dovuti in autoliquidazione connessi ai modd. 5/2007 - 05/2011, per ritardato invio dei modd. 5/2007 - 5/2010 e per omesso invio modd. 5/2007 - 5/2012.

Nel corso dell’anno 2014 sono state esaminate n. 9.663 lettere di osservazioni relative alle procedure sanzionatorie della Cassa, di cui n. 5.693 con riferimento alle procedure avviate per omessi/ritardati versamenti in autoliquidazione e n. 3.970 riferite alle procedure avviate per omesso/ritardato invio modd. 5. I professionisti che hanno effettuato pagamenti nell’esercizio 2014 sono stati circa n. 12.100 per sanare irregolarità contributive (circa € 15.100.000,00) e n. 1.368 per sanzioni connesse all’aspetto dichiarativo (circa € 400.000,00). I professionisti che, non avendo aderito al pagamento in obbligazione, sono stati iscritti nel ruolo 2014, sono stati N. 13.343 per irregolarità contributive e n. 11.438 per irregolarità dichiarative.

Per tutte le procedure sanzionatorie, comunque, l’accertamento definitivo delle stesse determina, contabilmente, la rilevazione del credito limitatamente alle somme aggiuntive (sanzioni e interessi), in quanto gli eventuali contributi risultati non corrisposti sono comunque confluiti nei crediti verso iscritti, già registrati nei competenti bilanci di esercizio. Dal punto di vista contabile, quindi, si ritiene agevole individuare il momento dell’accertamento delle somme aggiuntive riconducendolo all’incasso delle stesse o alla relativa iscrizione a ruolo.

Rimborsi dei contributi

I rimborси effettuati dal Servizio Accertamenti Contributivi e Dichiarativi si possono raggruppare in due tipi:

- rimborso generici: chiesti dagli interessati per somme versate in eccesso o, comunque, non dovute;
 - rimborso ex art. 22: chiesti dagli interessati a seguito di delibera della Giunta Esecutiva, di inefficacia degli anni ai fini pensionistici.
- a) Rimborsi generici

Per quanto riguarda questo tipo di rimborsi (oltre n. 1.100 definiti nel corso dell'anno 2014), come già accennato, la procedura amministrativa prevede che l'ufficio proceda all'accertamento del credito vantato dal professionista mediante specifica verifica contributiva, con eventuali operazioni di compensazione tra crediti e debiti. Nei casi di rilevazione di irregolarità dichiarative e/o contributive, è necessario attivare una vera e propria procedura sanzionatoria con il professionista a termini di regolamento, illustrando l'irregolarità rilevata e comunicando il termine di gg. 60 per la formulazione delle eventuali osservazioni. Solo al termine del contraddittorio, o trascorsi i sessanta giorni senza che l'interessato abbia formulato osservazioni, l'accertamento delle irregolarità e la compensazione operata diventano definitive. Le domande di rimborso esaminate nel corso dell'anno 2014 sono state circa 1.100 a fronte di circa 640 professionisti rimborsati, per una ammontare di circa € 1.800.000,00, suddiviso nei diversi conti contabili utilizzati.

b) Rimborsi ex art. 22 legge 576/1980

I rimborsi ex art. 22 della legge 576/1980 vengono disposti, su richiesta del professionista, con riferimento alla contribuzione soggettiva versata per anni dichiarati dalla Giunta Esecutiva non validi ai fini pensionistici per mancanza della continuità professionale. Con riferimento all'anno 2014, si segnala che l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 21 della legge 247/2012, ha prodotto effetti sostanziali anche per questa attività. Il comma 8 dell'art. 9 del citato Regolamento, infatti, recependo quanto disposto dal citato art. 21 della legge 247/2012, prevede che la Cassa non possa più procedere alla revisione della continuità professionale; ciò ha comportato una serie di delibere interpretative ed attuative da parte degli organi collegiali sulla materia. In particolare, si ricorda la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/9/2014 con la quale è stata disposta, in estrema sintesi, la validazione automatica degli anni 2009 e 2010 precedentemente deliberati inefficaci ai fini pensionistici in sede di revisione periodica, per i quali il rimborso ex art. 22 risultava sospeso per effetto della possibilità di fornire la prova della continuità professionale mediante il ricorso alla media triennale/quinquennale con i redditi degli anni successivi. In conclusione, l'attività dei rimborsi ex art. 22 deve essere considerata attività a stralcio non potendosi più concretizzare, per il futuro, il presupposto giuridico della delibera di inefficacia della Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319 e successive modificazioni. Fino ad esaurimento delle domande presentate per gli anni già deliberati inefficaci ai fini pensionistici dalla Giunta Esecutiva, comunque, l'ufficio proseguirà nella liquidazione dei rimborsi ex art. 22 che, si ricorda, possono essere eseguite mediante assegno circolare o bonifico, ovvero mediante provvedimento di sgravio nei casi in cui i contributi rimborsabili iscritti a ruolo